

REGOLAMENTO (CE) N. 1125/2009 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.2, la parte III.3 e la parte III.7 dell'allegato I**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽²⁾, prevede moduli obbligatori esaustivi di notificazione degli aiuti di Stato.
- (2) A seguito dell'adozione da parte della Commissione della comunicazione sui criteri per l'analisi della compatibilità dei casi di aiuto di Stato alla formazione soggetti a notifica individuale ⁽³⁾ e della comunicazione della Commissione sui criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale ⁽⁴⁾, è necessario modificare parte dei moduli di notificazione allegati al regolamento (CE) n. 794/2004.

- (3) A causa di un errore riscontrato, è necessario modificare una parte del modulo di notificazione allegato al regolamento (CE) n. 794/2004.

- (4) Il regolamento (CE) n. 794/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte III.2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

La parte III.3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La parte III.7.a, domanda 2.3, e la parte III.7.b, domanda 2.3, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 sono modificate in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.⁽³⁾ GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1.⁽⁴⁾ GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 6.

ALLEGATO I

«PARTE III.2

SCHEMA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO DESTINATI ALLA FORMAZIONE

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notificazione di aiuti individuali a cui si applica l'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ⁽¹⁾ e che soddisfano i criteri per l'analisi della compatibilità dei casi di aiuti di Stato destinati alla formazione soggetti a notificazione individuale (di seguito "i criteri per l'analisi della compatibilità") ⁽²⁾. Essa deve inoltre essere utilizzata per tutti gli aiuti individuali o i regimi di aiuti notificati alla Commissione per ragioni di certezza giuridica.

Se al progetto notificato partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.

COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE — VALUTAZIONE DETTAGLIATA

Gli aiuti destinati alla formazione possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

La valutazione dettagliata mira ad assicurare che importi elevati di aiuto destinati alla formazione non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano piuttosto al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall'aiuto di Stato in termini di trasmissione di conoscenza sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi.

Le informazioni richieste di seguito rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui la Commissione può aver bisogno per una valutazione dettagliata. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e le motivazioni che ne sono alla base, in modo da garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per la valutazione del caso.

Se al progetto notificato come aiuto individuale partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.

Caratteristiche della misura notificata

1. Fornire una breve descrizione della misura specificando l'obiettivo o gli obiettivi della misura, lo strumento di aiuto, la struttura/organizzazione della formazione, i beneficiari, la dotazione, l'importo dell'aiuto, lo schema dei pagamenti, l'intensità di aiuto e i costi ammissibili.
2. La misura di aiuto riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE?
 sì no
3. La misura riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'allegato I del trattato CE?
 sì no
4. L'aiuto è destinato al settore dei trasporti marittimi?
 sì no

In caso affermativo, rispondere alle domande seguenti:

- a) Il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario?

sì no

- b) La formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari?

sì no

5. La misura notificata riguarda:

la formazione specifica ⁽³⁾:

sì no

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

⁽²⁾ GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1.

⁽³⁾ Come definita all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008.

la formazione generale ⁽³⁾:

sì no

una combinazione di formazione generale e specifica:

sì no

la formazione di lavoratori svantaggiati o disabili ⁽⁴⁾:

sì no

6. Fornire una descrizione dettagliata del progetto di formazione compresi programma, abilità da acquisire, calendario, numero di ore, partecipanti, organizzatori, dotazione ecc.
7. Fornire dettagli sul beneficiario, compresi identità, gruppo del quale fa parte il beneficiario, fatturato annuo, numero di dipendenti e attività commerciali.
8. Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica.
9. Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

Obiettivo dell'aiuto

10. Fornire una descrizione dettagliata degli obiettivi di comune interesse perseguiti dalla misura notificata.

Esistenza di esternalità positive ⁽⁵⁾

11. Dimostrare che la formazione genererà esteriorità positive e fornire i relativi documenti giustificativi.

Per dimostrare le esternalità positive si possono utilizzare gli elementi indicati di seguito. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i documenti giustificativi:

- natura della formazione
- trasferibilità delle competenze acquisite durante la formazione
- partecipanti alla formazione.

Strumento adeguato ⁽⁶⁾

12. Illustrare in che modo la misura notificata rappresenta uno strumento adeguato per aumentare le attività di formazione, fornendo i relativi documenti giustificativi.

Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti ⁽⁷⁾

Per dimostrare l'effetto di incentivazione, la Commissione esige una valutazione da parte dello Stato membro che provi che in assenza di aiuti, ovvero nella situazione controfattuale, la quantità o qualità delle attività di formazione sarebbe inferiore.

13. I progetti oggetto dell'aiuto sono cominciati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari alle autorità nazionali?

sì no

In caso affermativo, la Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario.

14. In caso negativo, indicare le seguenti date:

data in cui avrà inizio il progetto di formazione:

data in cui il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto alle autorità nazionali:

Fornire i relativi documenti giustificativi.

⁽³⁾ Come definita all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008.

⁽⁴⁾ Come definita all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008.

⁽⁵⁾ Cfr. i criteri per l'analisi della compatibilità, sezione 2.1.

⁽⁶⁾ Cfr. i criteri per l'analisi della compatibilità, sezione 2.2.

⁽⁷⁾ Cfr. i criteri per l'analisi della compatibilità, sezione 2.3.

15. Fornire i documenti interni del beneficiario sui costi di formazione, i partecipanti, i contenuti e il calendario per due diverse ipotesi: progetto di formazione con aiuto e progetto di formazione privo di aiuto. Spiegare, sulla base di tali informazioni, in che modo l'aiuto di Stato aumenta la quantità e/o la qualità delle attività di formazione previste.
16. Confermare che non esiste per i datori di lavoro alcun obbligo giuridico di fornire il tipo di formazione a cui si applica la misura notificata.
17. Fornire gli importi destinati dal beneficiario alla formazione negli anni precedenti.
18. Spiegare il rapporto tra il programma di formazione e le attività commerciali del beneficiario dell'aiuto.

Proporzionalità degli aiuti ⁽⁸⁾

Costi ammissibili

I costi ammissibili devono essere calcolati ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 800/2008 e devono essere limitati ai sovraccosti necessari a realizzare un aumento delle attività di formazione.

19. Precisare i costi ammissibili previsti dalla misura:
- costi del personale docente;
 - spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
 - altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;
 - ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione
 - costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
 - costi indiretti (spese amministrative, spese di locazione, spese generali, spese di trasporto e di iscrizione dei partecipanti), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui sopra;
 - costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione ⁽⁹⁾.
20. Fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili della misura notificata, garantendo che i costi ammissibili siano limitati alla parte di sovraccosti necessaria a realizzare un aumento qualitativo o quantitativo delle attività di formazione.
21. Dimostrare che gli aiuti sono limitati al minimo necessario, ossia alla parte dei costi supplementari della formazione che l'impresa non può recuperare beneficiando direttamente delle competenze acquisite dai suoi dipendenti durante la formazione.

Intensità di aiuto per la formazione generale

22. Specificare l'intensità di aiuto applicabile alla misura notificata.
23. La formazione generale prevista dalla misura notificata è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili?
- sì no

24. Natura del beneficiario:

- | | | | | |
|-----------------|--------------------------|----|--------------------------|----|
| grande impresa | <input type="checkbox"/> | sì | <input type="checkbox"/> | no |
| media impresa | <input type="checkbox"/> | sì | <input type="checkbox"/> | no |
| piccola impresa | <input type="checkbox"/> | sì | <input type="checkbox"/> | no |

Intensità di aiuto per la formazione specifica

25. Specificare l'intensità di aiuto applicabile alla misura notificata.
26. La formazione specifica prevista dalla misura notificata è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili?
- sì no

⁽⁸⁾ Cfr. i criteri per l'analisi della compatibilità, sezione 2.4.

⁽⁹⁾ Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti prendono effettivamente parte alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.

27. Natura del beneficiario:

- | | | | | |
|-----------------|--------------------------|----|--------------------------|----|
| grande impresa | <input type="checkbox"/> | sì | <input type="checkbox"/> | no |
| media impresa | <input type="checkbox"/> | sì | <input type="checkbox"/> | no |
| piccola impresa | <input type="checkbox"/> | sì | <input type="checkbox"/> | no |

Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi ⁽¹⁰⁾

28. Precisare se il beneficiario ha ricevuto in passato aiuti alla formazione e fornire dettagli sugli aiuti precedenti (date, importo di aiuto e durata dei progetti di formazione).
29. Precisare i costi di formazione sostenuti annualmente dal beneficiario (importo totale destinato alla formazione negli ultimi tre anni, rapporto tra i costi di formazione e i costi complessivi) e spiegare in che modo l'aiuto incide sui costi del beneficiario (ad esempio percentuale dei costi di formazione annui e costi complessivi coperti dall'aiuto ecc.).
30. Precisare quali sono i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti sui quali opera il beneficiario e sui quali l'aiuto può avere un'incidenza.
31. Per ciascuno di tali mercati precisare:
- il tasso di concentrazione del mercato,
 - la quota di mercato del beneficiario,
 - le quote di mercato delle altre imprese presenti su detti mercati.
32. Descrivere la struttura e la situazione della concorrenza sui mercati rilevanti e fornire i relativi documenti giustificativi (ad esempio barriere all'ingresso e all'uscita dal mercato, differenziazione del prodotto, carattere della concorrenza tra operatori del mercato ecc.).
33. Descrivere le caratteristiche del settore in cui opera il beneficiario (ad esempio l'importanza della manodopera qualificata per l'azienda, l'esistenza di sovraccapacità, le strategie di finanziamento della formazione per i concorrenti ecc.).
34. Se del caso, fornire informazioni sull'incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio).

CUMULO

35. L'aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti?

- sì no

In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata:

ALTRE INFORMAZIONI

36. Indicare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione.

⁽¹⁰⁾ La presente sezione non si applica alle misure inferiori a 2 milioni di EUR a condizione che sia stata debitamente compilata la risposta alla domanda 10.3 nella parte I del presente allegato.»

ALLEGATO II

«PARTE III.3

SCHEDA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DISABILI

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notificazione di aiuti individuali a cui si applica l'articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (CE) n. 800/2008 e che soddisfano i criteri per l'analisi della compatibilità dei casi di aiuti di Stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a notificazione individuale (di seguito "i criteri per l'analisi della compatibilità") ⁽¹⁾. Essa deve inoltre essere utilizzata per tutti gli aiuti individuali o i regimi di aiuti notificati alla Commissione per ragioni di certezza giuridica.

Se al progetto notificato partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.

COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CE — VALUTAZIONE DETTAGLIATA

Gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

La valutazione dettagliata mira ad assicurare che importi elevati di aiuto a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall'aiuto di Stato in termini di incremento netto dell'occupazione di lavoratori svantaggiati e disabili oggetto della misura sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi.

Le informazioni richieste di seguito rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui la Commissione può aver bisogno per una valutazione dettagliata. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e le motivazioni che ne sono alla base, in modo da garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per la valutazione del caso.

Se al progetto notificato come aiuto individuale partecipano più beneficiari, le informazioni richieste nella scheda devono essere fornite per ciascuno di essi.

Caratteristiche della misura notificata

- 1) Fornire una breve descrizione della misura notificata specificando l'obiettivo dell'aiuto, lo strumento di aiuto, i beneficiari, le categorie di lavoratori interessati, l'importo dell'aiuto, lo schema dei pagamenti, la durata, l'intensità di aiuto e i costi ammissibili.
- 2) La misura di aiuto riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE?
 sì no
- 3) La misura riguarda la produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'allegato I del trattato CE?
 sì no
- 4) Fornire dettagli sul beneficiario, compresa identità, gruppo del quale fa parte il beneficiario, fatturato, numero di dipendenti e attività commerciali.
- 5) La misura notificata riguarda:
Assunzione di lavoratori svantaggiati ⁽²⁾:
 sì no
Assunzione di lavoratori molto svantaggiati ⁽³⁾:
 sì no
Assunzione di lavoratori disabili ⁽⁴⁾:
 sì no

⁽¹⁾ GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 6.

⁽²⁾ Come definiti all'articolo 2, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 800/2008.

⁽³⁾ Come definiti all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (CE) n. 800/2008.

⁽⁴⁾ Come definiti all'articolo 2, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 800/2008.

- 6) Se del caso, indicare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica:
- 7) Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

Obiettivo dell'aiuto

- 8) Fornire una descrizione dettagliata degli obiettivi di comune interesse perseguiti dalla misura notificata.

Obiettivo di equità di comune interesse ⁽⁵⁾

- 9) Dimostrare che la misura notificata determinerà un aumento netto dell'occupazione dei lavoratori svantaggiati e disabili oggetto della misura stessa e quantificare tale aumento.
- 10) I seguenti elementi possono essere utilizzati per dimostrare che la misura notificata contribuisce al raggiungimento di un obiettivo di equità di comune interesse. Specificare gli elementi rilevanti per la misura notificata e fornire i relativi documenti giustificativi:
- il numero e le categorie dei lavoratori oggetto della misura
 - il tasso di occupazione, a livello nazionale e/o regionale e nelle imprese interessate, delle categorie di lavoratori oggetto della misura
 - il tasso di disoccupazione, a livello nazionale e/o regionale, delle categorie di lavoratori oggetto della misura.

Strumento adeguato ⁽⁶⁾

- 11) Illustrare in che modo la misura notificata rappresenta uno strumento adeguato per aumentare l'occupazione di lavoratori svantaggiati e/o disabili e fornire i relativi documenti giustificativi.

Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti ⁽⁷⁾

Per dimostrare l'effetto di incentivazione, la Commissione richiede allo Stato membro di presentare una valutazione che dimostri che l'integrazione salariale riguarda soltanto un lavoratore svantaggiato o disabile in un'impresa in cui l'assunzione non sarebbe avvenuta in assenza dell'aiuto.

- 12) I progetti oggetto dell'aiuto sono cominciati prima della presentazione della domanda di aiuto da parte dei beneficiari alle autorità nazionali?
- sì no

In caso affermativo, la Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario ad operare un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti.

- 13) In caso negativo, indicare le seguenti date:

data in cui ha avuto inizio il rapporto di lavoro:

data in cui il beneficiario ha presentato la domanda di aiuto alle autorità nazionali:

Fornire i relativi documenti giustificativi.

- 14) L'assunzione ha determinato un aumento, rispetto alla situazione che sussisterebbe in mancanza di aiuto, del numero di lavoratori svantaggiati o disabili nella o nelle imprese interessate?
- sì no

- 15) In caso negativo, il posto o i posti si sono resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, di invalidità, di pensionamento per raggiunti limiti d'età, di riduzione volontaria dell'orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale?
- sì no

⁽⁵⁾ Cfr. i criteri per l'analisi della compatibilità, sezione 2.1.

⁽⁶⁾ Cfr. i criteri per l'analisi della compatibilità, sezione 2.2.

⁽⁷⁾ Cfr. i criteri per l'analisi della compatibilità, sezione 2.3.

- 16) Descrivere eventuali integrazioni salariali attuali e passate destinate all'impresa in questione: le categorie e il numero di lavoratori oggetto delle integrazioni.

Proporzionalità degli aiuti ⁽⁸⁾

Costi ammissibili

I costi ammissibili devono essere calcolati ai sensi degli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 800/2008 e devono essere limitati ai sovraccosti necessari a realizzare un aumento netto dei lavoratori svantaggiati o disabili impiegati.

- 17) Quali sono i costi ammissibili previsti dalla misura di aiuto notificata?

- la retribuzione lorda, prima dell'applicazione delle imposte
- i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali
- i contributi assistenziali per figli e familiari.

- 18) Fornire un calcolo dettagliato dei costi ammissibili del periodo coperto ⁽⁹⁾ dalla misura notificata, garantendo che i costi ammissibili siano limitati ai costi necessari per realizzare un aumento netto dell'occupazione delle categorie di lavoratori svantaggiati o disabili oggetto della misura.

- 19) Dimostrare che gli aiuti sono limitati al minimo necessario, ossia che l'importo degli aiuti non supera i sovraccosti netti imputabili all'assunzione delle categorie di lavoratori svantaggiati o disabili oggetto della misura rispetto ai costi di assunzione di lavoratori non svantaggiati e non disabili.

Intensità di aiuto per lavoratori svantaggiati

- 20) Specificare l'intensità di aiuto applicabile alla misura notificata.

Intensità di aiuto per lavoratori disabili

- 21) Specificare l'intensità di aiuto applicabile alla misura notificata.

Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi ⁽¹⁰⁾

- 22) Fornire informazioni sull'importo dell'aiuto, sullo schema dei pagamenti e sullo strumento di aiuto.

- 23) Precisare se il beneficiario ha ricevuto in passato aiuti per i lavoratori svantaggiati o disabili e fornire dettagli sulle misure di aiuto precedenti (date, importo dell'aiuto, categorie e numero di lavoratori interessati e durata dell'integrazione salariale).

- 24) Precisare i costi di personale sostenuti dal beneficiario (costi di personale totali, costi di personale relativi ai lavoratori svantaggiati e disabili, rapporto tra i costi di personale e i costi complessivi) e spiegare in che modo l'aiuto incide sui costi del beneficiario (ad esempio percentuale dei costi di personale e costi complessivi coperti dall'aiuto).

- 25) Precisare quali sono i mercati del prodotto e i mercati geografici rilevanti sui quali opera il beneficiario e sui quali l'aiuto può avere un'incidenza.

- 26) Per ciascuno di tali mercati precisare:

- il tasso di concentrazione del mercato,
- la quota di mercato del beneficiario,
- le quote di mercato delle altre imprese presenti su detti mercati.

- 27) Descrivere la struttura e la situazione della concorrenza sui mercati rilevanti e fornire i relativi documenti giustificativi (ad esempio barriere all'ingresso e all'uscita dal mercato, differenziazione del prodotto, carattere della concorrenza tra operatori del mercato ecc.).

⁽⁸⁾ Cfr. i criteri per l'analisi della compatibilità, sezione 2.4.

⁽⁹⁾ Per l'occupazione di lavoratori svantaggiati i costi ammissibili saranno i costi salariali su un periodo massimo di 12 mesi (o di 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati) dopo l'assunzione. Per l'occupazione di lavoratori disabili i costi ammissibili saranno i costi salariali per qualsiasi periodo di tempo durante il quale il lavoratore disabile è impiegato.

⁽¹⁰⁾ La presente sezione non si applica alle misure inferiori a 5 milioni di EUR per l'occupazione di lavoratori svantaggiati e a 10 milioni di EUR per l'occupazione di lavoratori disabili, a condizione che sia stata debitamente compilata la risposta alla domanda 10.3 nella parte I del presente allegato.

- 28) Descrivere le caratteristiche del settore in cui opera il beneficiario (ad esempio l'importanza dei costi di manodopera per il settore, l'esistenza di sovraccapacità ecc.).
- 29) Descrivere la situazione del mercato del lavoro nazionale/regionale (ad esempio tassi di disoccupazione e di occupazione, livelli delle retribuzioni, diritto del lavoro ecc.).
- 30) Se del caso, fornire informazioni sull'incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio).

CUMULO

- 31) L'aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti?

sì no

- 32) In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata:

ALTRE INFORMAZIONI

- 33) Indicare altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura o delle misure in questione.»

ALLEGATO III

- 1) La parte III.7.a, domanda 2.3, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dalla seguente:
- «2.3. L'aiuto concesso a titolo del regime di aiuti sarà collegato a prestiti il cui rimborso deve essere effettuato entro sei mesi dalla data del primo versamento all'impresa delle somme prestate?»;
- 2) la parte III.7.b, domanda 2.3, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituita dalla seguente:
- «2.3. L'aiuto concesso è collegato a prestiti il cui rimborso deve essere effettuato entro sei mesi dalla data del primo versamento all'impresa delle somme prestate?»
-